

CAPITOLATO DI GARA

Procedura *aperta* telematica per l'affidamento di contratti pubblici di *servizi* nei settori ordinari, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto *qualità/prezzo*

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN *CONCESSIONE* DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA BUONARROTI IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI).

CIG: B2BD12B4CE



CAPITOLO I – NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art.1 - Oggetto della Concessione

1.1 - La concessione ha per oggetto il servizio di gestione, conduzione ed uso, con oneri di manutenzione ordinaria a carico del Concessionario, dell'impianto sportivo denominato "Centro sportivo di via Buonarroti" di proprietà del Comune di Cernusco sul Naviglio, situato in via Michelangelo Buonarroti, con esclusione del Centro Natatorio e la nuova zona Rugby, come meglio specificato e descritto nella planimetria e nel verbale stato di consistenza aggiornato al 15/07/2024 rispettivamente ALLEGATI A, A.1, A.2, A.3 e ALLEGATO C del presente documento, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Capitolato.

1.2 - Il contratto oggetto di affidamento viene, pertanto, qualificato come concessione di servizi disciplinata dall'art. 176 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. e dalle norme del presente contratto.

1.3 - I servizi oggetto della concessione sono classificati alla CPV 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi.

1.4 - Il Concessionario nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi dell'impianto, è tenuto al rispetto del Regolamento del Centro sportivo comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 13/05/1999 (ALLEGATO B), da ora in poi denominato "Regolamento", nonché all'applicazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, deliberate dal Comune.

1.5 - Il Comune di Cernusco sul Naviglio, da ora in poi denominato "Comune", affida i servizi di gestione dell'impianto sportivo in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il Concessionario dichiara di conoscere e accettare integralmente, senza riserva alcuna.

1.6 - Il Concessionario deve essere un soggetto in grado di gestire gli impianti sportivi presenti dal punto di vista tecnico, garantendo un utilizzo ottimale degli stessi.

1.7 - Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti in possesso dei requisiti indicati nel bando e nel disciplinare di gara, che contengono altresì l'indicazione delle modalità per la presentazione dell'offerta e della documentazione necessaria alla gara.

Art.2 - Finalità della concessione

1. La finalità della concessione è la valorizzazione degli impianti del Centro Sportivo Comunale come luoghi di diffusione della pratica sportiva, di aggregazione sociale per il benessere psicofisico e di inclusione sociale.

2. La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui l'affidamento è disposto, salvo casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune. In ogni caso, le attività relative alla gestione dell'impianto devono essere realizzate nel rispetto dell'offerta tecnica gestionale presentata in sede di gara.

3. Il Concessionario dovrà provvedere alla gestione dell'attività sportiva e dell'impianto sportivo con propri mezzi, propria organizzazione, proprio personale qualificato, competente e preparato in modo da garantire per tutta la durata della gestione la perfetta efficienza degli impianti e delle attrezzature, prevedendo anche possibili interventi migliorativi presso il Centro.

4. L'utenza dovrà essere sensibilizzata ad un uso rispettoso degli ambienti e all'uso parsimonioso delle risorse energetiche.

5. Dovrà essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio, osservando i seguenti fattori: celerità, semplificazione delle procedure, trasparenza, obiettività ed equità e quant'altro necessario per garantire la funzione pubblica dell'impianto.

L'impianto sportivo ricomprende tutte le strutture, infrastrutture, attrezzature e arredi, presenti e future, in esso contenute e dettagliate all'art.5 del presente capitolato

Art.3 - Definizioni

Nel presente Capitolato sono usate le seguenti definizioni:



- Comune/Amministrazione: il Comune di Cernusco sul Naviglio - Stazione appaltante (Concedente)
- Concessionario/Soggetto Gestore: il soggetto cui il presente capitolato si rivolge fornendo tutte le informazioni, gli obblighi e le condizioni minime che lo stesso deve prendere in considerazione ai fini della formulazione della propria migliore offerta a cui è tenuto all'osservanza, dopo l'aggiudicazione;
- Capitolato: il presente documento
- Contratto: il contratto stipulato tra il Comune e il Concessionario
- Regolamento: il Regolamento del Centro sportivo comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 13/05/1999 e s.m.i.
- Codice: il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.
- RUP: Responsabile Unico del Procedimento

Art.4 - Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti in possesso dei requisiti indicati nel bando e nel disciplinare di gara, che contengono altresì l'indicazione delle modalità per la presentazione dell'offerta e della documentazione necessaria alla gara.

Si precisa altresì che ai soggetti partecipanti sarà richiesto di presentare idonee proposte di investimenti volti a migliorare la gestione dell'impianto e delle strutture oggetto della Concessione finalizzati ad aumentarne l'efficienza, la fruibilità da parte dei cittadini e quindi la promozione dell'attività sportiva. Tali interventi di miglioria dovranno essere realizzati e conclusi entro la data di conclusione del Contratto.

Art.5 - Identificazione dell'impianto sportivo

L'impianto dato in gestione per lo svolgimento delle attività consta di beni immobili qui sotto descritti:

1) un impianto denominato palazzetto dello sport consistente in:

Una palestra con tribuna da 250 posti a sedere:

Una palestra di allenamento,

Una palestra dedicata all'attività della ginnastica artistica,

Un gruppo spogliatoi, due locali ubicati nel corridoio e due magazzini ubicati nel sottotribuna, l'area verde adiacente all'impianto,

2) uno stadio denominato. "Gaetano Scirea" consistente in:

Un campo da calcio regolamentare;

Una pista di atletica leggera regolamentare;

Magazzini, spogliatoi arredati, locali servizi, tribuna da 2040 posti come da planimetria allegata;

Varie attrezzature calcistiche e di altri sport;

3) Un campo di calcio a 11 in erba sintetica e relative pertinenze consistenti in un gruppo spogliatoi e un gruppo magazzini, come da planimetria allegata;

4) Un campo di calcio a 9 in erba sintetica;

5) Un campo in sintetico da calcetto per attività polivalenti;

6) Un' area da dedicare al paddle all'aperto;

7) Un campo da softball con adiacente un container da adibire a magazzino per lo sport del baseball e del softball;

8) Un ex Bocciodromo

Attualmente la struttura, non più utilizzata per il gioco delle bocce, se non per progetti residuali, è stata parzialmente adibita nella parte non ricoperta da campi da bocce a palestra e come tale viene utilizzata; La struttura è fornita di servizi igienici. Tale struttura sarà oggetto a breve di lavori di riqualificazione per renderla agibile entro il mese di ottobre 2024 a struttura adatta alla fruizione di sport di base;

9) Un campo dedicato allo sport del Rugby;



- 10) Una sala polivalente adiacente al cancello di ingresso del Centro denominata "Cubotto." Tale struttura è fornita di servizi igienici e di un'area da dedicare potenzialmente a uffici.
- 11) UN'AREA TENNIS composta
- 2 campi in cemento con tensostruttura amovibile
 - 1 campo da tennis in cemento con tensostruttura fissa
 - 1 locale per riunioni e ricreativo senza l'uso del bar

Il tutto come meglio specificato e descritto nella planimetria e nel verbale stato di consistenza aggiornato al 15/07/2024 rispettivamente ALLEGATI A, A.1, A.2, A.3 e ALLEGATO C del presente documento.

La concessione è costituita **da un unico lotto**: la mancata suddivisione in lotti è giustificata dalla natura e la consistenza dei servizi oggetto di gara rispetto ai quali è utile trovare un soggetto unico di coordinamento, per evitare la moltiplicazione degli interlocutori dell'Amministrazione comunale stessa, essendo già in corso contratto per la gestione dell'impianto natatorio insistente sulla stessa area.

Art.6 - Pubblicità commerciale e sponsorizzazione

6.1 - All'interno degli spazi sportivi la pubblicità è affidata alle associazioni sportive utilizzatrici e regolamentata dalle rispettive convenzioni di utilizzo sottoscritte con il comune di Cernusco sul Naviglio.

6.2 - È consentita al concessionario ogni forma di pubblicità all'interno del perimetro del complesso sportivo, ma fuori dagli impianti sportivi, ed anche rivolta verso l'esterno, nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento comunale sulla pubblicità e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa.

6.3 - Il Concessionario è, comunque, responsabile del pagamento del canone ove lo stesso sia previsto dalla normativa in vigore. L'Amministrazione, rimane, in ogni caso, estranea al rapporto contrattuale tra il Concessionario ed il soggetto interessato alla pubblicità. Pertanto il Concessionario libera fin d'ora l'Amministrazione da ogni responsabilità civile o penale in merito all'installazione e gestione degli spazi pubblicitari in oggetto.

6.4 - I contratti pubblicitari stipulati devono essere inviati al Comune, tramite pec, entro 30 giorni dalla stipula.

6.5 - Il concessionario avrà la possibilità di presentare al comune altri progetti pubblicitari attraverso predisposizioni di visori a LED. Tali progetti dovranno essere approvati dall'Amministrazione con contratti separati;

6.6 - Il Concessionario dovrà concedere idonei spazi pubblicitari in forma gratuita al Comune per l'affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dall'Amministrazione o relativo ad altre attività istituzionali.

6.7 - Il Concessionario è autorizzato ad acquisire le sponsorizzazioni concernenti le attività svolte e dovrà trasmettere tempestivamente tramite pec, entro 30 giorni dalla stipula, i relativi contratti.

Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni/pubblicità aventi per oggetto:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, armi, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, nonché relativa al gioco d'azzardo;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.

6.9 - La titolazione o concessione di qualsiasi denominazione degli impianti sportivi presenti nel centro dato in gestione, è esclusiva competenza dell'Amministrazione.

CAPITOLO II – ELEMENTI ESSENZIALI DELLA CONCESSIONE

Art.7- Durata della concessione



La durata della concessione è di anni 2, eventualmente prorogabile di anni 1, decorrenti dalla data della stipula del contratto o della consegna dell'impianto sportivo, se antecedente alla stipula del contratto. È possibile la revisione del contratto di concessione come previsto dall'art. 192, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

A garanzia della continuità del servizio di gestione si prevede la possibilità della consegna anticipata dell'impianto.

Nel caso di chiusura dell'impianto sportivo o di sospensione del servizio di gestione, conduzione ed uso del predetto impianto per una causa non imputabile al Concessionario, la durata della concessione è sospesa sino alla data del riavvio della gestione, come risultante da apposito verbale redatto e sottoscritto dalle parti.

Art.8 - Valore della concessione

8.1 - Il valore della gestione, tenuto conto della durata della concessione, comprensivo dell'eventuale anno di proroga è pari ad € 1.358.398,50 (un milionetrecentocinquantottomilatrecentonovantotto//50). Iva esclusa

8.2 - L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.000,00 + IVA 22%

Il valore economico è determinato dalle potenziali entrate del concessionario sommate al canone di concessione a base d'asta.

Art.9 - Contributo di gestione

L'Amministrazione Comunale corrisponde al Concessionario una contribuzione pubblica in conto gestione annua il cui importo è pari a € 150.000,00 (iva esclusa) (euro centocinquantamila), il quale, ai sensi dell'art. 179 – comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, costituisce elemento del quale l'Ente ha tenuto conto in sede di stima del valore della concessione.

Tale somma tiene conto degli introiti derivanti al concessionario dall'applicazione delle tariffe di utilizzo delle strutture degli impianti stabilite dall'Amministrazione Comunale, nonché da quelli eventuali derivanti dai contratti per l'esposizione della pubblicità, eventi estivi, centri estivi, campo da paddle. Al concessionario sarà data la possibilità di sfruttare economicamente tutte le strutture in concessione dal 15 giugno al 31 agosto di ogni anno, al fine di abbattere i costi di concessione da parte del comune, nelle modalità indicate al successivo art. 19

Il corrispettivo dovuto sulla base del contratto sarà liquidato, previa verifica regolarità contributiva, entro 30 giorni dal ricevimento di fatturazioni mensili di pari importo calcolato dividendo il corrispettivo effettivamente spettante indicato in sede d'offerta economica per il numero dei mesi di affidamento dell'incarico.

Art.10 - Consegna dell'impianto

10.1 - La consegna dell'impianto avverrà in contraddittorio mediante la visione congiunta del piano di consistenza dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature. Con la sottoscrizione del predetto piano di consistenza, il Concessionario accetta gli impianti nello stato di fatto in cui si trovano, riconoscendone l'idoneità.

10.2 - Il Concessionario è tenuto ad integrare e riparare, secondo le disposizioni dell'Amministrazione, il materiale oggetto dell'inventario che per una qualsiasi ragione dovesse essere danneggiato o asportato nel corso della vigenza contrattuale.

10.3 - Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna, tenendo tuttavia conto anche delle opere di manutenzione straordinaria ed eventuale. La normale usura secondo il corretto utilizzo non sarà considerata danno.

Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal concessionario.



Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto redatto in contraddittorio tra le parti. Qualora alla riconsegna degli impianti si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature, (anche riferite agli interventi di miglioria ed adeguamento autorizzati successivamente dal Comune), dovuti a imperizia, incuria o mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, nei casi in cui e a carico del concessionario, essi verranno stimati e imputati al concessionario che dovrà quindi provvedere alla loro riparazione nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale, pena l'incameramento da parte del Comune della cauzione e fatta salva la facoltà dello stesso Comune di richiedere al Concessionario il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

10.4 - Il Concessionario assume la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" previsti dal D. Lg. n. 81/2008 alla cui osservanza è tenuto nella gestione dell'impianto. Inoltre individuerà il Responsabile della sicurezza dell'impianto, ai sensi del D.M. 18.03.1996 e s.m.i. ("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio d'impianti sportivi").

10.5 - Per tutta la durata della concessione, il Concessionario dovrà condurre gli impianti sportivi nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici.

10.6 - È obbligo del Concessionario adottare, nell'esecuzione dell'affidamento, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruiscia della struttura. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile e a carico del concessionario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

10.7 - Incombe sul Concessionario l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità.

10.8 - Il Concessionario dovrà, altresì, comunicare immediatamente al Concedente qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare la funzionalità degli impianti sportivi e/o la pubblica incolumità.

Art. 11 – Vigilanza e responsabilità

11.1 Il Concessionario ha l'obbligo di esercitare la vigilanza, il controllo e la custodia dell'impianto sportivo oggetto della concessione. Il Concessionario, infatti, in relazione ai beni consegnati ha la responsabilità del custode, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 e seguenti del Codice Civile.

11.2 - Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone ed alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi il Concedente da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione del servizio. Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a mancanza di sorveglianza, negligenza e/o imperizia della gestione saranno a carico del Concessionario.

Art. 12 - Realizzazione di opere

Eventuali lavori di miglioria dell'impianto ed in genere qualsiasi modifica e trasformazione che il concessionario dovesse eseguire, opportunamente autorizzati preliminarmente dall'Ufficio Comunale competente, rimarranno di esclusiva proprietà del Comune sin dal momento della loro realizzazione, senza diritto o pretesa ad alcun compenso o indennizzo di sorta.

È facoltà del Concessionario, durante tutta la durata della gestione, proporre eventuali interventi di miglioria anche se non espressamente dichiarate in sede di gara.

Art. 13 - Attrezzature ed arredi

13.1 - L'amministrazione consegna l'impianto dotato di attrezzatura, come previsto dall'art. 5 del presente capitolato. Il Concessionario potrà provvedere a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori rispetto a quelli già installati e in dotazione, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, previa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione stessa. Detti arredi ed attrezzature dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza.



13.2 – Il Concessionario risulta consegnatario dei beni contenuti nelle strutture, nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta, senza relativa autorizzazione da parte del Comune, nel caso in cui si renda necessaria la restituzione o la rottamazione di beni inventariati, il concessionario dovrà attenersi alle procedure dell'ente e fare riferimento all'ufficio competente per l'inventario dei beni. Alla data di scadenza della concessione, il concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto, purché non siano stati collocati in sostituzione di arredi usurati durante il corso della gestione.

Art. 14 - Obblighi ed oneri del Concessionario

14.1 - Il concessionario è responsabile del regolare svolgimento del servizio ed è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi e ad eseguire tutte le prestazioni necessarie per assicurare la gestione di cui al presente atto.

14.2 - In particolare, dovrà provvedere a:

- a) svolgere il servizio in conformità al progetto gestionale presentato in sede di gara, adempiendo agli impegni in quella sede assunti;
- b) apertura, custodia, pulizia e sorveglianza dell'impianto;
- c) custodia dell'impianto e delle attrezzature oggetto del servizio con particolare riferimento a: controllo sull'afflusso e deflusso dell'utenza, corretto uso delle strutture sportive;
- d) apertura e chiusura del Centro sportivo sia per l'attività di allenamento, sia per lo svolgimento di incontri e/o tornei calcistici che di tutte le attività sportive agonistiche o non agonistiche in programmazione;
- e) utilizzare e far utilizzare da parte dell'utenza gli impianti con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, disponendone l'immediata e adeguata riparazione;
- f) in caso di neve a garantire sempre un corretto passaggio pedonale;
- g) prestare la propria collaborazione per lo svolgimento presso il Centro sportivo dell'attività sportiva in generale ed in modo particolare per iniziative promosse concordemente dall'Amministrazione Comunale e dalle società sportive concessionarie d'uso;
- h) osservare la vigente normativa in tema di requisiti igienico sanitari;
- i) effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria, con tempi e modalità tali garantire adeguati livelli di qualità del servizio secondo quanto previsto al successivo art. 16;
- j) effettuare una manutenzione puntuale e corretta dei campi in sintetico osservando scrupolosamente tempi e modalità prescritti nell'ALLEGATO D "Manuale di manutenzione campi da calcio in sintetico a 9 e a 11", per mantenere il prato sintetico in ottimo stato e garantire così elevate prestazioni tecnico-sportive e il mantenimento dei parametri biomeccanici;
- k) comunicare, contestualmente alla consegna dell'impianto, l'organigramma delle cariche sociali e del personale e, successivamente, ogni eventuale variazione inerenti a tale organigramma;
- l) a sorvegliare, sotto la propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non sub-affidino a terzi l'utilizzo degli stessi;
- m) effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere gli impianti in perfetto stato d'efficienza;
- n) alle spese relative al personale necessario alla gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale, fiscale e di sicurezza dei lavoratori nonché dei Contratti Collettivi di riferimento;
- o) nominare la figura di "Responsabile del Centro Sportivo", figura che può essere anche differente dal proprio legale Rappresentante (fatte salve le relative responsabilità penali e civili dello stesso) e che dovrà essere considerato il Responsabile unico nei confronti del Comune concedente il servizio e con compiti di raccordo operativo con l'Ufficio Sport e l'Ufficio Tecnico del Comune;



- p) assumere la funzione di e gli obblighi del “datore di lavoro”, previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., quali a mero titolo di esempio, redigere il documento di valutazione dei rischi, nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta incendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza e del medico competente quanto necessario;
- q) controllare i consumi di luce, acqua, gas con la diligenza del buon padre di famiglia;
- r) al pagamento della TARI (Tassa rifiuti) e ad effettuare la relativa iscrizione al Servizio di raccolta dei rifiuti entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto di affidamento della gestione;
- s) al pagamento di qualsiasi altro tributo con la sola esclusione di quelli afferenti alla proprietà dell’immobile;
- t) condurre e gestire gli impianti di irrigazione presenti;
- u) manutenzione delle aree verdi in modo da renderne apprezzabile il decoro e la praticabilità;
- v) provvedere alla pulizia dei canali di gronda e pluviali, alla pulizia delle tubature e dei relativi pozzetti, del sistema fognario ed alla verifica della serramentistica interna ed esterna del centro sportivo;
- w) a gestire le assegnazioni degli spogliatoi nelle fasce orarie assegnate alle associazioni convenzionate con il Comune di Cernusco sul Naviglio;
- x) a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell’area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l’ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico e allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
- y) a limitare l’accesso agli impianti a un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, come da parametri di capienza forniti dal Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- z) stipulare idonee polizze assicurative necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto di gara come dettagliato al successivo art. 23;
- aa) istituire all’interno della struttura appositi presidi di primo soccorso con permanenti dotazioni di materiale medicamentoso e farmaci di primo soccorso non scaduti e ben conservati;
- bb) realizzare tutti gli interventi richiesti dall’Amministrazione Comunale finalizzati ad un miglior funzionamento dell’impianto nonché al perseguimento del pubblico interesse, purché rientranti nella manutenzione ordinaria di immobili ed impianti;
- cc) indicare obbligatoriamente nel materiale promozionale delle proprie attività e comunque in tutte le comunicazioni relative all’impianto sportivo, la proprietà comunale della struttura;
- dd) a rendere al Comune, alla scadenza del contratto, gli immobili e le attrezzature nello stato di efficienza, salvo il normale deperimento derivante dall’uso e con le migliorie eventualmente previste in accordo con l’amministrazione Comunale;
- ee) a realizzare quanto previsto nell’offerta tecnica di gara.

14.3 - Tutte le attività richieste dovranno essere effettuate dal Concessionario con propria organizzazione, nel rispetto delle normative vigenti inerenti alla gestione e conduzione degli impianti sportivi in oggetto, e nel rispetto delle disposizioni dell’Amministrazione Comunale.

14.4 - Il Concessionario di gestione si impegna a rispettare e a fare rispettare gli orari di utilizzo del Centro Sportivo secondo le convenzioni sottoscritte con i concessionari d'uso.

Art. 14 BIS. - UTILIZZO DELLA STRUTTURA A FAVORE DELLA FACOLTA' DI SCIENZE MOTORIE E DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Dal 1° ottobre 2023 il comune collabora con l’Università Statale di Milano, Facoltà di Scienze Motorie per l’utilizzo delle strutture del centro sportivo in parola a favore della Facoltà stessa. Il gestore nei confronti della facoltà è tenuto:



- Concedere all'università tutte le strutture sportive da esso gestite nelle fasce orarie come da prospetto ALLEGATO F del presente capitolato;
- Coordinare l'attività della facoltà nelle strutture non direttamente gestite;
- Coordinare con i referenti dell'Università tutte le attività della Facoltà,
- Gestire le attività dell'Università
- Problem solving;
- Monitoraggio delle attività
- Facilitazione dei rapporti fra facoltà e associazioni sportive utilizzatrici;
- Più in generale facilitazione dei rapporti fra tutti gli utilizzatori del centro e la Facoltà di Scienze Motorie.
- Costante rapporto con l'ufficio sport del comune per l'immediatezza di interventi eventualmente necessari al buon funzionamento del Centro e di tutte le attività in esso praticate.

Il Concessionario dovrà inoltre su indicazione del comune dovrà mettere a disposizione gli impianti per le scuole del territorio di Cernusco sul Naviglio durante il normale orario delle lezioni. Il Comune sarà responsabile dei rapporti con le scuole.

Art. 15 – Manutenzione di attrezzature ed arredi

È a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria dell'intero impianto (comprese le aree di accesso e le aree a verde), le sue attrezzature, le sue dotazioni e con i suoi spazi di pertinenza, connessa con la gestione dello stesso. In caso di contestazioni specifiche da parte dell'Amministrazione comunale, il Concessionario è tenuto a dar seguito alle stesse, provvedendo ai necessari interventi, entro il termine all'uopo assegnato dall'Amministrazione medesima.

Ove il Concessionario non adempia, il Comune, a prescindere dall'applicazione delle penali previste dal presente contratto, potrà procedere direttamente all'esecuzione degli interventi urgenti, ponendo la relativa spesa a carico del Concessionario.

Il Concessionario provvederà ai servizi di manutenzione ordinaria direttamente o mediante proprio personale o ditte incaricate mediante affidamento a terzi del servizio.

Sono considerate opere di manutenzione ordinaria quelle individuate, relative al mantenimento in esercizio ed efficienza di costruzioni ed impianti.

Fermi restando gli obblighi e le tempistiche che il Concessionario dettaglierà e sottoscriverà con la presentazione del progetto gestionale in sede di offerta, rimane a carico del Concessionario la predisposizione di uno specifico fascicolo di manutenzione da esibire all'Amministrazione Comunale ad ogni sua richiesta, e comunque almeno una volta all'anno con l'indicazione dei principali interventi di manutenzione effettuati accompagnati dal rendiconto economico di spesa effettuata.

Art. 16 – Manutenzione ordinaria immobili ed impianti comprese aree esterne, Migliorie, Nuove Opere

16.1 - Come già riportato all'art. 15, la manutenzione ordinaria è a completo ed esclusivo carico del Concessionario.

16.2 - Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione inerenti le strutture e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici presenti, in particolare:

- riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati o di parti degli impianti, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
- riparazioni e sostituzioni di sanitari e relative rubinetterie;
- riparazione degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale in dotazione al gestore;
- riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
- piccole riparazioni con eventuali demolizioni e riprese additivate per gli intonaci e rivestimenti murali;



- piccole riparazioni dei rivestimenti delle vasche mediante appositi prodotti, garantendo una costante analisi degli eventuali distacchi;
- piccole riparazioni e mantenimento delle stuccature con eventuali sostituzioni parziali di pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
- riparazione e sostituzione di vetri ed altre parti accessorie (congegni di chiusura, cerniere, guarnizioni, congegni di scorrimento ecc. ...) di infissi e serramenti interni ed esterni;
- cambio di lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
- manutenzione degli impianti termici e di areazione;
- pulizia, controllo e piccole riparazioni delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;
- riparazione con eventuali rinnovi di cancelli, recinzioni, ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti;
- ritinteggiatura delle pareti interne a contatto con il pubblico;
- pulizia pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi;
- manutenzione ordinaria del verde (taglio periodico manto erboso, tosatura siepi ed arbusti, potatura alberi minori, con raccolta del materiale di risulta secondo necessità, innaffiatura dei campi e delle zone a verde, ecc...), con l'esclusione di interventi di potatura di maggiore rilevanza che saranno concordati con il Comune e i cui costi, se del caso, saranno sostenuti dall'Ente;
- manutenzione impianti idrici;
- controllo periodico di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici di terra;
- controllo periodico dell'efficienza degli scarichi dei servizi, rubinetti, scarichi a pavimento (in particolare zone docce);
- controllo dell'efficienza dell'impianto antincendio da parte di personale specifico nel rispetto degli obblighi di legge;
- controllo mensile efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;
- controllo semestrale degli apparecchi illuminanti esterni con controllo delle guarnizioni di tenuta;
- controllo periodico delle condizioni degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni;
- controllo semestrale dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze di legge.

16.3 – Sono, altresì, a carico del Concessionario la manutenzione e la cura dei macchinari acquistati dal Comune e che saranno nella disponibilità del Gestore ai fini dell'assolvimento degli oneri di manutenzione sopra descritti.

16.4 - Le azioni indicate nel presente articolo sono da intendersi quale elenco puramente esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controlli periodici minimi che il concessionario deve eseguire, da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici.

16.5 - Il concessionario è tenuto, inoltre, a garantire la regolare manutenzione ordinaria degli spazi verdi di pertinenza dell'impianto.

16.6 - Sono a carico del Comune i lavori di straordinaria manutenzione.

16.7 - I lavori di straordinaria manutenzione, in caso di urgenza o nei casi in cui ricorrano altre specifiche motivazioni, possono essere realizzati direttamente dal concessionario, previa presentazione di documentato preventivo di spesa ed autorizzazione scritta del dirigente del competente Settore tecnico del Comune.

16.8 - Le spese, approvate preventivamente dall'Amministrazione comunale, saranno rimborsate all'appaltatore;

16.9 - Il concessionario, previa autorizzazione scritta del Comune potrà realizzare nell'impianto, nuove opere o migliorie, che, salvo diverso accordo al momento del rilascio dell'autorizzazione, sono acquisite in proprietà dal Comune. L'acquisizione di tali opere o migliorie da parte del Comune non costituisce



arricchimento, pertanto è esclusa la facoltà da parte del Concessionario di pretendere alcunché ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile.

16.10 - Per l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, le nuove opere o migliorie, il Concessionario deve munirsi, oltre all'autorizzazione del Comune, anche delle autorizzazioni necessarie per adempiere a quanto dettato da specifiche prescrizioni tecniche, nonché dalle vigenti norme in materia di sicurezza, di salute, di tutela dei beni storici, archeologici e paesaggistici, di urbanistica e di edilizia nazionale e locale. Il soggetto gestore ha l'obbligo di trasmettere al Comune la documentazione che attesti la rispondenza degli interventi alle prescrizioni tecniche ed alle norme di cui al precedente comma.

16.11 - Gli interventi di cui sopra devono essere preventivamente autorizzati dal Comune, che si riserva il diritto di indicare un proprio tecnico per la sorveglianza dei lavori. Pertanto, il Concessionario non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dell'impianto sportivo senza il formale consenso del Comune.

16.12 - È fatta salva la facoltà del Comune di richiedere l'eliminazione, a spese del Concessionario, di qualunque intervento eseguito senza la prevista autorizzazione scritta.

16.13 - È altresì facoltà del Comune avviare l'esecuzione di nuove opere, ad integrazione e/o completamento di quelle esistenti nell'impianto sportivo. Il Comune comunicherà al concessionario l'avvio dell'esecuzione di nuove opere - ad integrazione e/o completamento di quelle esistenti nell'impianto sportivo - con un congruo preavviso, nel rispetto dell'attività del Concessionario, nonché dei principi di buona fede e correttezza contrattuale.

16.14 - Nei casi di cui al precedente comma, il Concessionario ha l'obbligo di consegnare, per tutta la durata dei lavori, l'area dell'impianto interessata dagli stessi, come da apposito verbale redatto e sottoscritto dalle parti. Nell'ipotesi in cui, per l'esecuzione delle nuove opere, si rendesse necessaria la consegna di tutto l'impianto sportivo, la durata del contratto è sospesa sino alla riconsegna dell'impianto al soggetto gestore effettuata con altro verbale che riporterà il nuovo stato scaturente dai lavori eseguiti e collaudati.

Art. 17 - Oneri dell'Amministrazione comunale

Sono a carico dell'Amministrazione:

- Stabilire le tariffe d'uso dell'impianto;
- Erogare il corrispettivo definito in seguito alle procedure di selezione per la scelta del concessionario;
- assicurare, compatibilmente con le risorse stanziare in bilancio, la manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione, da parte del Concessionario, degli interventi manutentivi ordinari di cui al precedente art. 16
- La fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas necessarie a garantire la perfetta e permanente efficienza e fruibilità dell'intero Centro oggetto del presente capitolato;
- Il controllo, la manutenzione e la revisione di tutti gli impianti di produzione del calore
- manutenzione straordinaria degli impianti;
- La concessione, su esplicita richiesta, di magazzini disponibili per il ricovero delle attrezzature di proprietà del concessionario funzionali allo svolgimento del servizio.

Art. 18 - Modalità di utilizzo dell'impianto

18.1 Il Concessionario conviene con il Comune che gli impianti devono mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero non devono caratterizzarsi per una sorta di uso esclusivo del gestore; lo stesso, infatti, deve consentire che, per tutta la durata della convenzione, il Centro sportivo sia realmente aperto alla comunità e all'intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro). Sono escluse feste, quali manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici, con il conseguente divieto di utilizzare, in tutto od in parte, gli impianti concessi per attività non direttamente riconducibili al corretto utilizzo delle strutture o ed alla loro permanente



disponibilità a favore della comunità locale, salvo quando richiesto dal Comune di Cernusco sul Naviglio per scopi di interesse pubblico.

18.1 Il Comune avrà a disposizione senza alcun onere tutti gli impianti sportivi e le relative pertinenze necessarie all'attività sportiva con le seguenti modalità:

1) Un impianto denominato PALAZZETTO DELLO SPORT consistente in:

una palestra con tribuna da 250 posti a sedere

dal 1° settembre al 12 giugno di ogni anno

una palestra di allenamento

dal 1° settembre al 12 giugno di ogni anno

una palestra dedicata all'attività della ginnastica artistica

DAL 1° SETTEMBRE AL 12 GIUGNO DI OGNI ANNO

2) uno stadio denominato "GAETANO SCIREA" consistente in:

un campo da calcio regolamentare

dal 1° settembre al 12 giugno di ogni anno. Dal 13 giugno al 31 luglio le eventuali attività del Concessionario dovranno essere compatibili con le attività della PRO SESTO ATLETICA CERNUSCO

una pista di atletica leggera regolamentare

DAL 1° SETTEMBRE AL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO. DAL 1° LUGLIO AL 31 LUGLIO LE EVENTUALI ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO DOVRANNO ESSERE COMPATIBILI CON LE ATTIVITÀ DELLA PRO SESTO ATLETICA CERNUSCO

3) un campo di calcio a 11 in erba sintetica

DAL 17 AGOSTO AL 12 GIUGNO DI OGNI ANNO

4) un campo di calcio a 9 in erba sintetica

DAL 1° SETTEMBRE AL 12 GIUGNO DI OGNI ANNO

5) un campo in sintetico da calcetto per attività polivalenti

DAL 1° SETTEMBRE AL 12 GIUGNO DI OGNI ANNO

6) un'area da dedicare al paddle all'aperto

5 GIORNI L'ANNO, SU RICHIESTA CON ALMENO 15 GIORNI D'ANTICIPO

7) un campo da softball

DAL 1° SETTEMBRE AL 31 AGOSTO

8) un ex Bocciodromo

DAL 1° SETTEMBRE AL 12 GIUGNO DI OGNI ANNO

9) una sala polivalente adiacente al cancello di ingresso del Centro denominata "CUBOTTO"



15 GIORNI L'ANNO SU RICHIESTA CON ALMENO 15 GIORNI D'ANTICIPO.

9) l'area TENNIS costituita da:

- 2 campi in cemento con tensostruttura amovibile
- 1 campo da tennis in cemento con tensostruttura fissa
- 1 locale per riunioni e ricreativo

DAL 1° SETTEMBRE AL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO.

10) Campo da rugby

DAL 17 AGOSTO AL 12 GIUGNO DI OGNI ANNO

18.2 - Il Comune avrà la possibilità di concedere a titolo gratuito, per un totale massimo complessivo di 5 giornate all'anno, anche festive, per ciascun impianto, l'uso delle strutture sportive affidate al Concessionario, per manifestazioni di tipo pubblico e/o scolastico, organizzate direttamente o tramite Società e Associazioni locali, con il solo obbligo di concordare, con congruo anticipo, le date e gli orari; il Concessionario potrà richiedere all'Amministrazione qualora fosse l'organizzatrice o alle Associazioni organizzatrici degli eventi, le spese vive dimostrabili sostenute dalla stessa per coadiuvare gli organizzatori alla buona riuscita dell'evento (pulizie straordinarie, servizio d'ordine, lavori straordinari etc.....)

Art. 19 - Attività estive e utilizzo residuale degli impianti sportivi

Al fine di assicurare al Concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico connesso alla gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, finalizzato alla garanzia del servizio pubblico di gestione, e i fabbisogni del sistema sportivo cittadino per il miglioramento del rapporto costi/benefici coniugato al soddisfacimento dell'utenza e ai servizi da erogare, il Concessionario potrà:

- nei periodi non indicati al precedente art. 18, sfruttare economicamente le strutture concesse ai costi previsti dal mercato. Le associazioni sportive regolarmente iscritte all'apposito albo comunale di Cernusco sul Naviglio avranno la prelazione di utilizzo dei campi a costi previsti dal tariffario comunale per privati scontati del 30%
- nel rispetto degli orari in capo al Comune, organizzare attività estive per la cittadinanza nelle forme che riterrà più opportune, agevolando e collaborando, per quanto possibile le associazioni sportive cernuschesi che presenteranno al comune, con modalità e tempi congrui da definire e comunque prima della fine del gennaio di ogni anno, progetti per l'organizzazione di attività estive mirate alla propria disciplina.
- richiedere all'Amministrazione comunale negli orari ad essa spettanti, l'utilizzo delle strutture per attività da esso organizzate, senza intralciare il normale svolgimento delle attività delle associazioni utilizzatrici. Siffatto utilizzo, debitamente autorizzato sarà a titolo gratuito.

I residenti di Cernusco sul Naviglio dovranno avere precedenza di iscrizione.

Art. 20 - Orari degli impianti

20.1 - Il Concessionario è tenuto a utilizzare l'impianto sportivo per le finalità e gli obiettivi contenuti nel presente Capitolato, garantendo il funzionamento dell'impianto per l'intero anno solare.

20.2 - Qualsiasi altra attività non contemplata non potrà essere svolta, salvo autorizzazione scritta da parte del Comune.

20.3 - Il Concessionario dovrà rispettare i seguenti obblighi di servizio in modo da garantire lo svolgimento del maggior numero di attività possibili durante la giornata; apertura regolare, anche nel periodo estivo, dell'impianto sportivo per almeno 12 ore giornaliere, con orario di apertura tra le 8,00 e



le 23,30 (termine attività sportiva entro le ore 23,00). Nei giorni festivi a seconda delle partite e dei tornei organizzati dalle squadre autorizzate dall'Amministrazione comunale e a seconda degli orari del Centro natatorio e del Centro tennis, comunicati ad inizio stagione.

Nelle giornate festive in assenza di partite di campionato la struttura potrà chiudere alle 20,00.

Giorni di chiusura: 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25-26 dicembre, 1° novembre e 8 dicembre.

In tali giornate le associazioni sportive potranno fare richiesta di utilizzo spazi per partite di campionato federali. In caso di organizzazione di tornei, amichevoli e allenamenti, richiesti con congruo anticipo le rette di utilizzo a prezzo comunale convenzionato saranno introitate dal Concessionario. Le associazioni sportive, in questi casi, dovranno inoltre riconoscere al Concessionario le spese extra per le pulizie e custodia.

20.4 - Il Concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare gli orari.

20.5 - In caso di svolgimento di eventi e/o manifestazioni, è compito del Concessionario regolare gli orari di accesso del pubblico.

Art. 21 - Rilascio licenze e autorizzazioni

Per le prestazioni inerenti alla conduzione e la gestione dell'impianto, il concessionario dovrà attivarsi, con costi totalmente a suo carico, per l'ottenimento delle licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, ecc. previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività.

Art. 22 - Sicurezza igienico-sanitaria e smaltimento rifiuti pericolosi

22.1 - L'impianto sportivo nel suo complesso dovrà essere gestito e mantenuto osservando i necessari requisiti igienico ambientali e garantendo la dotazione degli addetti, la dotazione di attrezzature e materiali e i controlli secondo la normativa stabilita dall'atto di intesa tra Stato e Regioni e dalla normativa relativa agli aspetti igienico-sanitari, nonché dal D.M. 18.3.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".

22.2 – Dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di impiantistica sportiva nonché tutte le disposizioni in materia che potranno essere emanate a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nel periodo di validità del contratto.

22.3 - Il Concessionario provvederà direttamente ai servizi di pulizia e sanificazione mediante proprio personale o mediante subappalto del servizio a ditte esterne.

22.4 - Il Concessionario dovrà garantire gli interventi sotto elencati con le modalità che dettaglierà e sottoscriverà in apposito piano operativo, con la presentazione del progetto gestionale in sede di offerta:

- Pulitura e lavaggio giornaliera e programmata con apposite attrezzature e prodotti disinfettanti e detergenti dei pavimenti di tutti i locali interessati (sale, atri, corridoi, scale, servizi igienici, spogliatoi, etc..) prevedendo almeno due interventi giornalieri di pulizia per tutti i locali bagni e spogliatoi e l'adozione di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene ambientale e l'applicazione della normativa vigente e delle ordinanze che l'Ente concedente o altre autorità competenti possono emanare in materia;
- Disinfezione di sanitari, accessori e pareti lavabili dei servizi igienici;
- Svuotamento e pulizia cestini carta;
- Deragnatura all'occorrenza;
- Pulizia e sanificazione di quant'altro esistente nei locali oggetto del servizio;
- Lavaggio e pulitura dei vetri alle finestre, delle vetrate, porte interne a vetro;
- Spolveratura apparecchi illuminanti;
- Pulizia pozzetti di scarico;
- Disinfestazioni programmate del centro.

22.5 - Il Concessionario dovrà adottare, nel servizio di pulizia dell'impianto, tutti gli accorgimenti a tutela dell'ambiente; a razionalizzare l'uso dell'acqua, dell'energia elettrica e del riscaldamento; a conferire i rifiuti in modo differenziato secondo le modalità di raccolta adottate dal Comune, usare i prodotti a



basso impatto ambientale conformi a quanto stabilito nel decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 gennaio 2021 denominati Criteri Minimi Ambientali denominati Criteri Minimi Ambientali (C.A.M.);

22.6 - Gli interventi dovranno essere eseguiti in orari convenienti anche tenendo conto delle esigenze funzionali degli impianti interessati e svolti da parti di idonee unità lavorative.

22.7 - Il concessionario dovrà provvedere alla registrazione e smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi in virtù della normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento di tale attività.

Art. 23 - Responsabilità e coperture assicurative

23.1- Il Concessionario è responsabile verso il Comune del buon andamento e del buon esito del presente contratto, nonché della disciplina e dei comportamenti dei propri dipendenti.

23.2 - Il Concessionario è responsabile, nell'ambito dell'attività di gestione e del funzionamento dell'impianto, del rapporto con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi;

23.3 – Il Concessionario è garante del corretto uso dell'impianto da parte degli utenti ed è tenuto pertanto a vigilare sull'uso dello stesso da parte degli utilizzatori;

23.4 - Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni derivanti alle persone fisiche e cose determinati da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dal Comune, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale. Il Concessionario medesimo è tenuto all'integrale risarcimento dei danni di cui sopra.

23.5 – Il concessionario dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, specifiche polizze assicurative RCT e RCO per la responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti stessi della ditta per i rischi derivanti dalla sua attività di servizio per la durata del contratto.

23.6 - Copia delle polizze assicurative stipulate valide per tutto il periodo di durata della concessione, dovrà essere consegnata al Comune prima dell'inizio della gestione e ogni anno il Concessionario dovrà presentare la quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime.

23.7 - Con la stipulazione delle assicurazioni indicate, il concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti nel presente affidamento. A tal proposito, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità del Comune, in relazione a fatti verificatisi in vigenza del rapporto contrattuale, il concessionario risponderà per qualsiasi azione/o missione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato e quindi solleverà il Comune e/o i dirigenti, il personale, e gli amministratori comunali da ogni e qualsivoglia responsabilità, fatte salve quelle eventualmente inerenti alla proprietà dell'impianto – non derivanti tuttavia da carente o omessa manutenzione ordinaria o straordinaria che sia posta in capo al concessionario – purché la necessità degli interventi sia stata a suo tempo segnalata secondo quanto prescritto dal presente capitolato.

23.8 - Il gestore resta comunque obbligato a risarcire qualsiasi danno anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggiore rischio.

23.9 - Eventuali modifiche o deroghe alle prescrizioni del presente articolo dovranno essere, per iscritto, richieste dal concessionario ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 24 – Prevenzione, sicurezza ed antinfortunistica

24.1 - Il Concessionario si impegna a predisporre e a trasmettere all'Amministrazione Comunale, un piano di sicurezza dei propri lavoratori ed attuarne i contenuti entro 30 gg. dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio dell'attività. Nel corso della gestione il Concessionario dovrà verificare la presenza di eventuali rischi di interferenza con le attività di altre ditte che a qualsiasi titolo entreranno nella struttura.



24.2 - Il Concessionario è tenuto, ai sensi di Legge, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 L. n. 609/1996 e D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

24.3 - Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e lavoratori tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali.

24.5 - Il Concessionario deve osservare e far osservare al personale tutte le disposizioni legislative, le norme ed i regolamenti vigenti all'interno della struttura, operando affinché sia idoneamente informato.

24.6 - Per tutta la durata del presente contratto, viene delegato al Concessionario la titolarità e responsabilità del mantenimento delle condizioni di sicurezza sull'attività esercitata.

24.7 - Sono a carico del Concessionario gli adempimenti a esso riconducibili previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Tali adempimenti dovranno essere oggetto di informazione periodica da inviare all'ufficio tecnico del Comune.

24.8 - Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto e per ogni successiva variazione:

- nome e qualifica del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- nome e qualifica del rappresentante per la sicurezza;
- dichiarazione da cui risulti che i lavoratori impiegati operano nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e che utilizzano attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei al lavoro;
- dichiarazione di aver fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati e che gli stessi lavoratori possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli.

24.9 - Il Concessionario dovrà altresì provvedere:

a) a predisporre il Piano di Gestione delle Emergenze, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;

b) ad installare/integrare la necessaria segnaletica di sicurezza, per l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;

c) a predisporre la planimetria generale per le squadre di soccorso, da esporre all'ingresso dell'impianto, con tutte le indicazioni previste dalla legge;

d) a predisporre le planimetrie di orientamento da esporre in prossimità delle vie di esodo;

e) Il Concessionario dovrà garantire la revisione periodica dei presidi antincendio presenti negli edifici. Il servizio dovrà essere affidato ad una ditta specializzata e la registrazione dei controlli dovrà essere tenuta nelle forme previste dalla legge. Alla scadenza del contratto e in ogni momento su richiesta del Comune dovrà essere consegnata/esibita la documentazione attestante i controlli eseguiti.

Art. 25 - Personale in servizio

25.1 - Nel rispetto dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, il Concessionario deve impiegare personale in regola con i contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria in vigore e con i diritti previdenziali ed assistenziali, che deve essere dotato delle capacità e delle qualifiche professionali necessarie ed in numero sufficiente a garantire il corretto funzionamento dell'impianto sportivo e la regolare fruizione dell'utenza.

25.2 - Il personale adibito ai vari servizi oggetto del presente capitolato non intrattiene alcun rapporto con il Comune, in quanto alle esclusive dipendenze del Concessionario che lo assume, lo impiega e lo retribuisce nel rispetto di tutte le leggi vigenti. Nessuna aspettativa, pertanto, potrà essere rivendicata a tal riguardo nei confronti del Comune di Cernusco sul Naviglio.

25.3 - Il Concessionario deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero, in caso di non soggezione agli obblighi, deve presentare la dichiarazione attestante la condizione di non soggezione a tali norme.



25.4 - Il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, ivi compresi i CC.NN.LL. di categoria e gli eventuali integrativi in vigore nell'ambito territoriale di riferimento, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni;

25.5 - Il personale impiegato dal Concessionario per la gestione e fruizione dell'impianto sportivo deve mantenere un comportamento corretto e irreprensibile con gli utenti e il pubblico. È obbligo del Soggetto Gestore dotare tale personale di cartellino identificativo o di maglietta/felpa con identificazione del soggetto gestore e del nominativo del dipendente.

25.6 - Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario utilizzato

25.7 - Il Concessionario dovrà garantire l'adempimento di tali obblighi anche per le eventuali imprese subappaltatrici per le attività per le quali, ai sensi dell'art. 33, è ammesso l'affidamento in appalto. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi competenti;

25.8 Il Concessionario è obbligato a comunicare al Comune di Cernusco sul Naviglio il nominativo ed il recapito telefonico di un responsabile tecnico-amministrativo incaricato dei rapporti con il Comune che deve essere reperibile h. 24.

Art. 30 – Documentazione da tenere presso la sede dell'impianto

Il concessionario ha l'obbligo di tenere presso l'impianto la seguente documentazione:

- nomina del referente dell'impianto e recapito telefonico;
- documentazione relativa alla sicurezza sugli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- registro interventi di manutenzione e controllo effettuati in cui è riportata la data delle attività, la natura e gli esiti;
- registro delle attività svolte nell'impianto.

I suddetti documenti dovranno essere esibiti a semplice richiesta del Comune o degli organi e/o Autorità preposti alla vigilanza.

Art. 31 – Controlli dell'Amministrazione comunale

Il Comune ha il potere di controllo e vigilanza sull'operato del Concessionario all'interno degli impianti sportivi.

Al termine di ciascun anno sportivo e comunque entro il 30 settembre il Concessionario si obbliga a fornire un rendiconto relativo alle attività svolte all'interno dell'impianto sportivo. Il rendiconto deve essere composto da una relazione sull'andamento dell'anno sportivo con indicazione di tutti i dati utili alla verifica della gestione del servizio a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) relazione descrittiva della situazione dell'impianto riassuntiva di tutti gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva conclusa con il dettaglio dei relativi importi
- b) attività o manifestazioni svolte nel periodo dal 12 giugno al 31 agosto di ogni anno;
- c) adempimenti normativi di legge relativi a dipendenti, incaricati, volontari, comunque e a qualsiasi titolo impiegati nella gestione;
- d) interventi programmati effettuati.

L'Amministrazione comunale allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento e dai suoi collaboratori, che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo del servizio affidato.

Il soggetto concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste nonché i dati contabili della gestione, in particolare il bilancio annuale dell'impianto e report sulle attività indicate dal presente capitolato.

In caso di violazioni di norme di legge o regolamenti o di disposizioni del presente capitolato, il Comune effettua le dovute contestazioni al Concessionario assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per



le eventuali deduzioni. Scaduto infruttuosamente il termine o in caso di giudizio negativo sulle motivazioni addotte, il Comune può applicare le penali previste e/o risolvere il contratto secondo i termini e le modalità definite dal presente capitolato e dal contratto che sarà stipulato tra le parti.

Art. 32 – Cauzione definitiva

32.1 – Prima della stipula del contratto il concessionario dovrà costituire garanzia definitiva di cui all'art. 117 – comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all'art. 106 – commi 2 e 3 del D.Lgs. n.36/2023.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Il Comune di Cernusco sul Naviglio potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso d'inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi della gestione. A tale garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 196 – comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 per la garanzia provvisoria; la mancata costituzione di tale garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria in sede di offerta, nonché l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

32.2 - Nei casi previsti dal presente capitolato, la cauzione definitiva potrà essere utilizzata anche per la riscossione delle penali, fermo restando che in tali casi il suo ammontare dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto.

32.3 - La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al concessionario solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, qualora l'Amministrazione non abbia titolo per rivendicare pretese creditorie nei confronti del gestore.

32.4 - Il mancato pagamento del premio assicurativo non potrà essere opposto all'Amministrazione comunale

Art. 33 - Cessione del contratto e sub concessione

33.1 - Per tutta la durata del servizio e vietata, a pena di nullità, la cessione anche parziale del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

33.2 - È altresì, vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto senza preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

33.3 - Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica l'art. 189 del D.lgs. n. 36/2023.

33.4 - È fatto espressamente divieto all'aggiudicatario di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma l'oggetto della presente concessione, pena di decadenza del contratto.

33.5 - È data facoltà al Concessionario di affidare in appalto a terzi i servizi sotto elencati a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti per gli affidamenti pubblici:

- lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ampliamento previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- manutenzioni;
- pulizie;
- custodia e servizi di controllo.

I contratti di servizio, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune prima dell'attivazione del servizio.

33.6 - Resta fermo che il concessionario rimane solo ed unico responsabile della concessione, nonché unico referente nei confronti del Comune di Cernusco sul Naviglio e risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte di subappaltatori/contraenti.

Art. 34 - Restituzione degli immobili



34.1 - Alla scadenza del contratto il Concessionario deve riconsegnare all'Amministrazione Comunale l'impianto comprensivo di eventuali addizioni e migliorie.

34.2 - Tale riconsegna deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, ovvero, in caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale entro il termine congruo stabilito dall'Amministrazione Comunale e comunicato al Concessionario con lettera PEC, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcunché, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo.

34.3 - Gli immobili e mobili devono essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità.

All'atto della riconsegna deve essere redatto un verbale, in contraddittorio tra le parti, attestante la consistenza e lo stato di manutenzione e funzionalità degli immobili e mobili.

34.4 - L'Amministrazione Comunale non ha alcun obbligo di indennizzo o rimborso per i lavori eseguiti ai sensi dell'art. 12. I suddetti interventi, una volta realizzati, vengono, infatti, acquisiti in proprietà dall'Amministrazione Comunale per accessione ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile. Si dà atto che il Concessionario in deroga all'art. 936 del codice civile, rinuncia a richiedere all'Amministrazione Comunale, per gli interventi predetti, il pagamento del valore dei materiali ed il prezzo della mano d'opera, nonché l'aumento del valore recato al fondo, o, comunque, indennità o compensi di sorta.

34.5 - Eventuali immobili o lavori realizzati senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale non daranno in nessun caso diritto ad alcun indennizzo a favore del Concessionario neppure sotto forma di rimborso per la parte dell'investimento non ammortizzata.

34.6 - In ogni caso, alla scadenza del contratto, l'Amministrazione Comunale ha diritto di pretendere la messa in ripristino a spese del Concessionario oppure di acquisire le nuove opere senza alcun compenso. La messa in ripristino potrà essere richiesta anche nel corso del contratto, qualora le modificazioni o le nuove opere abbiano avuto luogo senza il predetto consenso scritto.

34.7 - Il Concessionario deve, comunque, riconsegnare gli immobili, indipendentemente dall'esistenza di eventuali suoi crediti e quindi senza poter vantare il diritto di ritenzione.

34.8 - Nel caso di inottemperanza dei termini e delle condizioni suindicate, l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombrò d'ufficio ed al ripristino delle condizioni di funzionalità a spese del Concessionario.

34.9 - Se in occasione della riconsegna degli immobili all'Amministrazione Comunale risultasse, da apposita perizia redatta in contraddittorio tra le parti, una diminuzione della funzionalità degli immobili imputabile a cattiva ed insufficiente manutenzione ordinaria e straordinaria, il Concessionario dovrà versare all'Amministrazione Comunale un corrispettivo per la loro sistemazione.

34.10 - Il Concessionario, all'atto della riconsegna degli impianti, ha il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti il periodo della propria gestione ed antecedenti la riconsegna degli immobili all'Amministrazione Comunale.

Art. 36 – Risoluzione del contratto

36.1 - In caso di inosservanze gravi da parte del concessionario degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente capitolato, l'Amministrazione inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine essenziale, non superiore a dieci giorni decorrenti dal relativo ricevimento.

36.2 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 190 del D.Lgs 36/2023, il contratto potrà essere risolto per inadempimento nei casi previsti dall'art. 1453 del Codice Civile. Nei seguenti casi l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 codice civile:

- dopo due contestazioni di inadempienza contrattuale, che risultino fondate oppure a seguito di un'infrazione particolarmente grave;
- carenze, debitamente accertate e contestate, tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio;
- danni agli utenti dei servizi dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi da parte del personale dell'aggiudicatario;



- inosservanza delle leggi, norme e regolamenti relativi al personale impiegato nel servizio, mancata applicazione del CCNL di settore e degli accordi sindacali integrativi vigenti, inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- grave e/o reiterata inosservanza delle norme igienico – sanitarie;
- esecuzione di modifiche strutturali agli impianti senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- violazione dell’obbligo di permettere all’Amministrazione di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- inadeguata o carente capacità da parte del concessionario di intervenire tempestivamente nelle situazioni segnalate, dopo accertamento e verifica;
- situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico del concessionario;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione;
- grave danno causato all’immagine dell’Amministrazione;
- cessione del contratto e di crediti o sub-concessione, nei casi in cui questa non è consentita o non è stata autorizzata dall’ Amministrazione Comunale.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta all’aggiudicatario alcun indennizzo e l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.

Le inadempienze contrattuali dovranno essere contestate per iscritto.

36.3 - In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che verrà incamerata dall’ Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 37 - Recesso

37.1 - L’Amministrazione potrà recedere dal contratto di concessione, con preavviso non minore di due mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento della relativa comunicazione, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

L’indennità dovuta al gestore è determinata secondo quanto previsto dall’art. 190, comma 4 e 5 del D.Lgs. 36/2023.

37.2 – Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di due mesi mediante comunicazione con pec o lettera raccomandata al Comune.

Art. 38 - Penali/Sanzioni

38.1 - Le clausole contenute nel seguente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

38.2 - Nel caso di inadempimento agli obblighi contenuti nel presente capitolato l’Amministrazione contesterà, a mezzo posta elettronica certificata, l’inadempienza riscontrata, invitandolo a presentare eventuali controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione. Ove, in esito al procedimento di cui sopra, siano confermati l’inadempimento contestato e la responsabilità del Concessionario, il Comune irrogherà una penale che potrà variare da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 3000 euro per ogni singola infrazione, a seconda della gravità dell’inadempienza accertata. La misura della penale verrà graduata in base alla gravità dell’inadempimento con riguardo al pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e al danno di immagine provocato all’Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente seguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo

- ✓ mancata servizio di custodia dell’impianto affidato: € 500,00
- ✓ mancata esecuzione della manutenzione ordinaria del manto erboso e/o campo di gioco: € 1000,00.



- ✓ ogni azione e comportamento che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, costituisce causa di disservizio per l'utenza e, più in generale per i cittadini, da € 300,00 a € 2.500,00 secondo la gravità dei fatti.

38.3 - Le penali saranno rimosse dal Comune mediante versamento da parte del Concessionario alla Tesoreria Comunale entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ritardato pagamento da parte del concessionario entro i termini prescritti implica una mora del 5% per ogni settimana, o frazione di essa di ritardo. Oltre le quattro settimane di ritardo il Comune provvederà al recupero delle suddette somme dalla cauzione di cui all'art. 32. Il provvedimento con cui viene disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato al concessionario con invito a reintegrare la cauzione stessa. Qualora nel corso del rapporto vengano contestati almeno due inadempimenti contrattuali o a seguito di un'infrazione particolarmente grave l'Amministrazione Comunale ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 36 del presente capitolato, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti. In caso di inadempimenti di carattere continuativo (es. chiusura non autorizzata dell'impianto), la penale verrà applicata qualora l'inadempimento si protragga per almeno 5 giorni.

Art. 39 - Obblighi relativi alla Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 40 - Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, il Concessionario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante (ALLEGATO G) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, il Concessionario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/amm-trasparente/piao-sezione-2-3-rischi-corruttivi-e-trasparenza/?term_id=1463

Art. 41 – Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.



Art. 42 – Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali Il Comune di Cernusco sul Naviglio tratta i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016. L’informativa privacy estesa è reperibile e visionabile sul sito <https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/> al link <https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/privacy/privacy-informative/> oppure presso il Servizio Sport. Il Responsabile per la protezione dei dati personali nominato è sempre contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it.

Art. 43 - Spese contrattuali

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 44 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si richiamano - per quanto necessarie - le clausole degli atti di gara che attengono anche indirettamente al rapporto contrattuale tra Amministrazione e concessionario e le norme vigenti se e in quanto applicabili.

